

SICUREZZA

GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad **controllo iniziale (dopo l'installazione prima della messa in esercizio)** e un controllo **dopo ogni montaggio**, in un nuovo cantiere o in una nuova località d'impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature, soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, sono previsti **controlli periodici** secondo le frequenze stabilite dai fabbricanti, e ad **interventi di controlli straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze importanti sul mantenimento in sicurezza dell'attrezzatura.



Il datore di lavoro sottopone le attrezzature (soggette all'allegato VII che si allega qui di seguito) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con le frequenze indicate nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, qualora l'ente non intervenga nel programmare la verifica, il Datore di lavoro può avvalersi di soggetti privati abilitati.

Le successive verifiche sono richieste dal Datore di lavoro, a sua libera scelta, a soggetti privati abilitati o all'ASL.

La normativa distingue perciò due diversi tipi di interventi:

1. Quelli effettuati da una persona competente e volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza, ai fini della sicurezza, delle attrezzature;
2. Quelli che servono per verificare se il datore di lavoro ha eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell'attrezzatura e che l'attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l'utilizzo.

Detto ciò vanno fatte alcune precisazioni:

- I controlli di manutenzione periodica (art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08) **NON sostituiscono le verifiche obbligatorie** periodiche perché sono due tipi di controlli differenti.
Chi effettua la manutenzione non può eseguire le verifiche periodiche. Queste ultime devono essere svolte da un soggetto privato abilitato.
- È importante che la verifica venga **documentata** e conservata per almeno 3 anni, così come esplicitamente richiesto dal D.Lgs. 81/2008.
- Il documento che si utilizza per registrare i controlli della manutenzione è il **registro di controllo**, che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti.
- Le attrezzature sottoposte a verifica periodica obbligatoria sono riportate **nell'Allegato VII** del D.Lgs. 81/2008 (che si allega).

- Ogni volta che viene acquistata una nuova attrezzatura il datore di lavoro deve darne la comunicazione all'INAIL. Quest'azione prende il nome di **messa in servizio**. La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito dell'INAIL. Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del soggetto abilitato. Per procedere alla verifica l'INAIL deve fornire un numero di matricola che identificherà la macchina.
- Una volta fatta la denuncia di messa in servizio, il datore di lavoro deve far riferimento all'Allegato VII per controllare la frequenza a cui deve essere sottoposta a verifica l'attrezzatura. Fatto ciò, almeno 45 giorni prima della scadenza, si fa richiesta di prima verifica all'INAIL. (ad esempio una gru a torre ha la frequenza di verifica annuale. Quindi, se la denuncia di messa in servizio avviene il 21/11/2014, il datore di lavoro effettuerà la richiesta di prima verifica periodica almeno entro il 03/10/2015).
Il modulo da utilizzare per la prima verifica si trova sul sito dell'INAIL. E' importante ricordarsi di indicare il nome del soggetto privato abilitato.
- Se trascorrono 45 giorni senza che l'INAIL si faccia sentire, il Datore di lavoro contatta direttamente un soggetto privato abilitato. L'elenco dei soggetti privati abilitati si può trovare sul sito web dell'INAIL oppure sul sito web di ogni ASL.

A cosa serve la prima verifica periodica?

La prima verifica periodica serve a:

1. Identificare l'attrezzatura di lavoro in base ai documenti allegati alla comunicazione di messa in servizio, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
 - Nome del costruttore;
 - Tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio;
 - Anno di costruzione;
 - Matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Prendere visione della seguente documentazione:

- Dichiarazione CE di conformità;
 - Dichiarazione di corretta installazione (se previsto da disposizioni legislative);
 - Tabelle/diagrammi di portata (se previsti);
 - Diagramma delle aree di lavoro (se previsto);
 - Istruzioni per l'uso.
2. Accertare che la configurazione dell'attrezzatura sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.
 3. Verificare la regolare tenuta del registro di controllo.
 4. Controllarne lo stato di conservazione.
 5. Effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

- Se l'attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un **verbale indicante l'idoneità** e la relativa **scheda tecnica**;
- Nel caso in cui non si riesce a portare a termine la verifica, a causa di mancanza di documenti o di indisponibilità dell'attrezzatura, viene rilasciato all'azienda un **verbale di sospensione della verifica**, che sarà poi terminata successivamente;
- Se l'attrezzatura di lavoro presenta carenze tali da non garantire la sicurezza, verrà rilasciato un verbale indicante **la non idoneità** e sarà avvisata l'ASL di competenza territoriale.
- Il costo delle verifiche è regolato da un apposito **Decreto Tariffe** del 23 novembre 2012.
- Le verifiche periodiche successive alla prima servono ad accertare:
 - ✓ La conformità delle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso;
 - ✓ Lo stato di manutenzione e conservazione
 - ✓ Il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- Le verifiche successive alla prima si concludono in 3 diversi modi:
 - ✓ Se l'attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un **verbale indicante l'idoneità**;
 - ✓ Nel caso in cui non si riesce a portare a termine la verifica, a causa di mancanza di documenti o di indisponibilità dell'attrezzatura, viene rilasciato all'azienda un **verbale di sospensione della verifica**, che sarà poi terminata successivamente;
 - ✓ Se l'attrezzatura di lavoro presenta carenze tali da non garantire la sicurezza, verrà rilasciato un verbale indicante la non **idoneità** e sarà avvisata l'ASL di competenza territoriale.

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del Paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del panier e x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del panier e maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
“Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.”	Verifica annuale

Attrezzatura	Intervento/periodicità
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni".	Verifica biennale
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni".	Verifica annuale
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni".	Verifica annuale
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni".	Verifica biennale
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni".	Verifica biennale
"Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni".	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi classificati in I, e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale